



Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO in particolare l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

VISTO il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale prevede che *“Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che *“Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari”*;



VISTO il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione, per ciascun intervento o programma, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario, secondo le indicazioni delle Amministrazioni titolari del finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati, mentre negli altri casi e comunque per gli interventi cofinanziati dal *Piano nazionale di ripresa e resilienza* è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RITENUTO che all'individuazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, relativi agli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si provvede con successivo decreto in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge n. 178 del 2020;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell'ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara



(CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;

VISTO il comma 1043 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è istituito un apposito sistema di monitoraggio con il compito di rilevare tutti i dati relativi all’attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e supportare i relativi processi di gestione, rendicontazione e controllo;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

ACQUISITE le indicazioni delle Amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi del Piano di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101:

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a. PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021;
 - b. Piano: Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;



- c. MOP: il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- d. Regis: Sistema unitario di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- e. Programmi e Interventi: le misure indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che hanno come titolari le Amministrazioni di cui alla lettera h);
- f. Programmi e interventi del Piano: programma o intervento individuato e finanziato esclusivamente nel Piano per gli investimenti complementari a carico del bilancio dello Stato;
- g. Programmi e interventi cofinanziati: programma o intervento individuato e finanziato nel PNRR, per il quale il Piano nazionale per gli investimenti complementari prevede un cofinanziamento;
- h. Amministrazioni titolari: i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri soggetti titolari di programmi e di interventi;
- i. Soggetto attuatore: è l’ente pubblico o il soggetto privato responsabile dell’attuazione del singolo progetto, che coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto (CUP);
- j. Progetto: intervento del Piano individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto attuatore ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- k. Procedure di attuazione del Piano: l’insieme coordinato di fasi propedeutiche all’avvio degli investimenti e delle relative attività di realizzazione con indicazione delle tempistiche di adozione degli atti, delle strutture amministrative responsabili, di eventuali fattori di rischio nella realizzazione, nonché eventuali vincoli o condizioni;
- l. Attivazione del programma o dell’intervento: l’avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell’intervento da parte dei Soggetti attuatori di cui alla lettera i) a seguito dell’ultimo atto amministrativo previsto nelle procedure a carico dell’Amministrazione titolare di cui alla lettera h);
- m. Monitoraggio: l’impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l’attuazione del Piano. In particolare si distinguono:
 - 1) il monitoraggio delle procedure di attuazione del Piano a cura delle Amministrazioni titolari;
 - 2) il monitoraggio dei progetti, a cura dei Soggetti attuatori.



Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio.
2. Le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi e i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della relativa attivazione e realizzazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali.
3. Le Amministrazioni titolari applicano le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi stabilite per il PNRR.

Articolo 3

(Obiettivi iniziali, intermedi e finali)

1. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all'allegato 1 e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa nonché sull'attuazione degli interventi oggetto del presente decreto. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, alla complementarietà con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.
2. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati relativi ai Servizi digitali e cittadinanza digitale, ai Servizi digitali e competenze digitali, alle Tecnologie satellitari ed economia spaziale, alla Transizione 4.0, ai Piani urbani integrati, all'Ecobonus e Sismabonus 110%, sono individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. .
3. Gli allegati di cui al comma 1, con le schede suddivise per Amministrazione titolare, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

(Amministrazioni titolari e Soggetti responsabili del controllo)

1. Le Amministrazioni titolari:



- a) sono responsabili dell'attivazione dei programmi e degli interventi e del relativo monitoraggio;
 - b) assicurano il rispetto degli articoli 5 e 6 nell'adozione degli atti di indirizzo, dei decreti, delle linee guida e delle circolari per l'attuazione dei progetti;
 - c) verificano l'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5;
 - d) verificano l'andamento dei programmi e degli interventi;
 - e) nominano per ogni programma di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il referente del programma, responsabile dell'attivazione dei programmi o degli interventi, che rappresenta l'amministrazione titolare nelle relazioni con gli altri Ministeri e in ogni altra sede istituzionale competente all'attuazione del Piano o di parti di esso.
2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, costituiscono presupposto del finanziamento a carico del bilancio dello Stato e gli Uffici del sistema delle Ragionerie preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile ne verificano il rispetto all'atto della sua erogazione.

Articolo 5

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano e delle relative procedure di attuazione, nonché dei relativi progetti è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano e delle relative procedure di attuazione diversi da quelli previsti dal primo periodo e, comunque, dei programmi e degli interventi cofinanziati, nonché dei relativi progetti, è effettuato attraverso il sistema Regis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano è effettuato dalle Amministrazioni titolari, attraverso il referente del programma.
3. Il monitoraggio degli investimenti del Piano è effettuato dal soggetto titolare del CUP ovvero il soggetto o l'ente che detiene l'informazione amministrativa sui progetti.
4. I Soggetti attuatori e le Amministrazioni titolari conoscono le informazioni trasmesse utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal sistema di cui al comma 1, primo periodo.



Articolo 6

(Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020.
2. Le Amministrazioni titolari, nell'effettuare i mandati di pagamento in uscita dal bilancio dello Stato tramite il sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche amministrazioni (SICOGE) a valere sui progetti del Piano, riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi allo stesso ente riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.
3. Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-bis*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti:
 - a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC;
 - b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - c) pagamenti: le pubbliche amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+) effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesoriери e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesoriери – Banca d'Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato. Le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema



SIOPE+” sono aggiornate al fine di consentire l’inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso;

- d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto titolare del CUP è un titolare di contabilità speciali utilizzate per l’attuazione degli interventi, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP.

Articolo 7

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Per i programmi e gli interventi del Piano, le risorse vengono erogate dalle Amministrazioni titolari degli interventi a valere sulle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio. Per i programmi e gli interventi cofinanziati, alla definizione delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 8

(Comunicazione trimestrale)

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi di cui all’articolo 5, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto, con le relative motivazioni e le conseguenti iniziative.
2. La prima comunicazione è trasmessa entro il 31 ottobre 2021.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO

